

PREMESSA

La relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, che il Ministro dell'Interno presenta ogni sei mesi al Parlamento, ai sensi dell'art. 16, del Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella Legge 15 marzo 1991, n. 82, ha sinora assunto - per unanimità di consensi - una valenza informativa utile ai fini sia dell'analisi e della valutazione del fenomeno della collaborazione con la giustizia, sia dell'individuazione di adeguate strategie operative.

Nel momento della redazione, nasce sempre la speranza che questo tipo di elaborato possa non solo corrispondere adeguatamente alle esigenze conoscitive delle Camere, ma anche rappresentare un utile contributo al dibattito sull'utilità e sulla gestione dei collaboratori di giustizia, riconducendo i termini della discussione ed i soggetti interessati su piani più asettici di approccio al fenomeno per un miglioramento del sistema di protezione.

Ciò, perché appare assolutamente inelusibile salvaguardare e perfezionare uno strumento investigativo che si è rivelato utile nella lotta al crimine organizzato.

In tale ottica, ricalcando l'impostazione già adottata nella precedente relazione, si è inteso articolare il presente lavoro in modo da privilegiare gli aspetti informativi e statistici del fenomeno, al fine di offrire al lettore ed allo studioso il maggior numero possibile di dati da analizzare, evitando, al contempo, di influenzarne il punto di vista.

La cennata impostazione - che si traduce necessariamente in una maggiore sinteticità espositiva - è motivata anche dalla presentazione - avvenuta nel marzo del 1997 - del disegno di legge di iniziativa governativa di modifica della normativa sui collaboratori di giustizia, che rende ormai superfluo l'esame di quelle problematiche la cui soluzione si ritiene possa essere conseguita con l'approvazione del cennato progetto legislativo.

In questo delicato percorso espositivo incoraggia comunque la certezza dei risultati positivi che, pur in presenza delle inevitabili anomalie riscontrate, sono stati fin qui conseguiti da un sistema di protezione adottato a modello da numerosi Paesi stranieri.

PARTE PRIMA
IL SISTEMA DI PROTEZIONE: I DATI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

I PROGRAMMI SPECIALI DI PROTEZIONE

1. Le proposte di protezione

Nel secondo semestre del '97 sono state presentate al Capo della Polizia - ai sensi dell'art. 11, comma 1, ult. parte, della Legge 15 marzo 1991, n. 82, e dell'art. 4 del Decreto Interministeriale del 24 novembre 1994, n. 687 - 81 proposte di misure "urgenti" di protezione speciale per altrettanti collaboratori di giustizia; in sostanza, in questi casi il Procuratore proponente ha reputato esistente una situazione di pericolo così imminente da non poter attendere la decisione della Commissione Centrale ex art. 10 della predetta legge e tale da richiedere l'intervento urgente da parte del Capo della Polizia mediante il Servizio Centrale di Protezione.

Sono stati 81 i collaboratori per i quali è stata richiesta l'adozione urgente di misure di tutela e di assistenza e 314 i familiari, per un totale di 395 persone.

Si registra, quindi, un lieve calo rispetto al semestre precedente, in cui erano stati, rispettivamente, 91 e 370 i collaboratori di giustizia ed i loro familiari per i quali gli Organi proponenti avevano avvertito la necessità di interventi tutori immediati.

Tale diminuzione, peraltro, risulta inapprezzabile ove si consideri il naturale rallentamento dell'attività degli Uffici giudiziari nei mesi di agosto e settembre, che comporta inevitabilmente una flessione anche nelle proposte di situazioni collaborative.

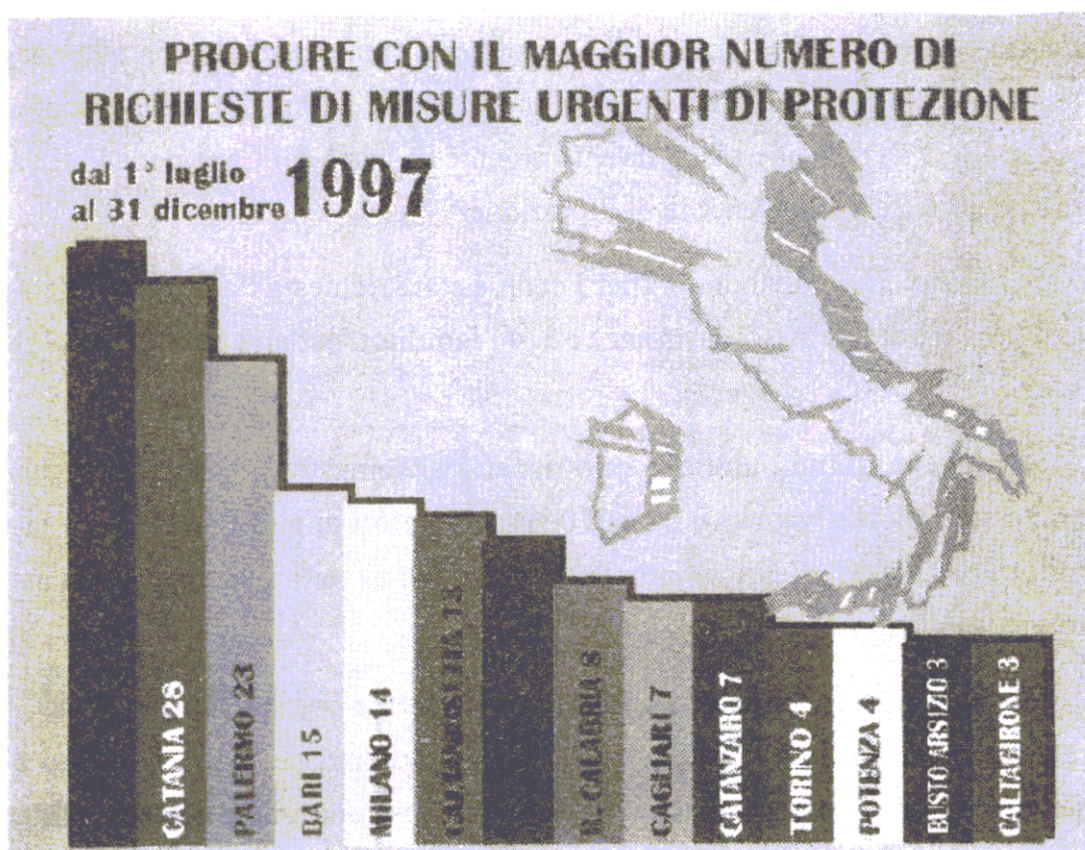
A conferma di ciò, occorre sottolineare che si mantiene pressoché inalterata la media, registrata ormai da tempo, secondo la quale entrano nel siste-

ma di protezione un nuovo collaboratore di giustizia e 4 familiari ogni due giorni.

Siamo quindi in presenza di numeri di indubbio rilievo che lasciano desumere agevolmente quanto il fenomeno della collaborazione con la giustizia sia vitale; certamente un motivo in più per accelerare i tempi di esame del disegno di legge presentato dall'Esecutivo al Senato l'11 marzo 1997 per la revisione della specifica normativa.

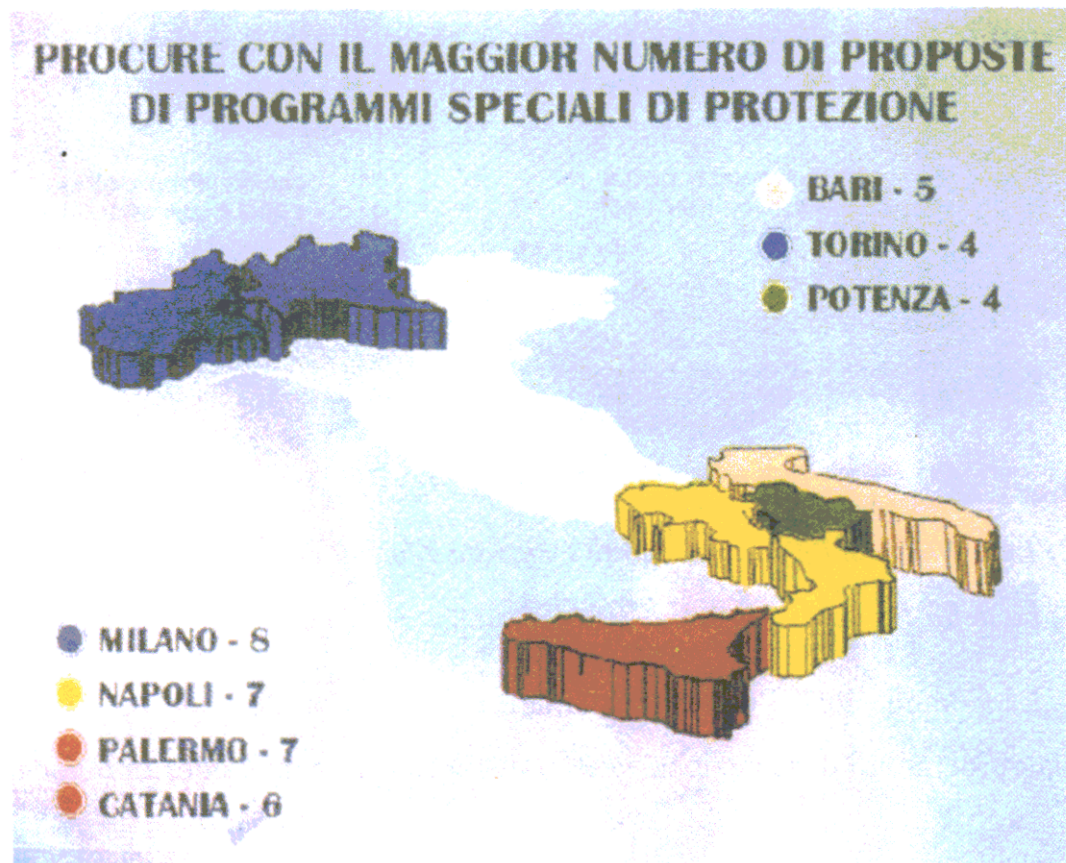


Ricalcando quasi fedelmente l'andamento costantemente registrato in passato, anche nel semestre in esame sono state le Procure di Napoli e Cata-



nia ad aver avanzato il maggior numero di proposte di adozione di misure tutelative ed assistenziali urgenti.

Sempre nel secondo semestre del '97 sono state 68 le proposte di definizione dello speciale programma di protezione, avanzate, tutte, dalle Procure della Repubblica.



Sono gli Uffici giudiziari di Milano, Napoli e Palermo ad avere proposto l'adozione del maggior numero di programmi speciali di protezione nel periodo temporale in esame.

In questo contesto, la fondamentale importanza del momento consultivo, rappresentato dal parere, sia pur non vincolante, espresso dal Procuratore Nazionale Antimafia in tema di ammissione dei collaboratori di giustizia alla speciale protezione, rappresenta ormai un dato di fatto assolutamente incontrovertibile.



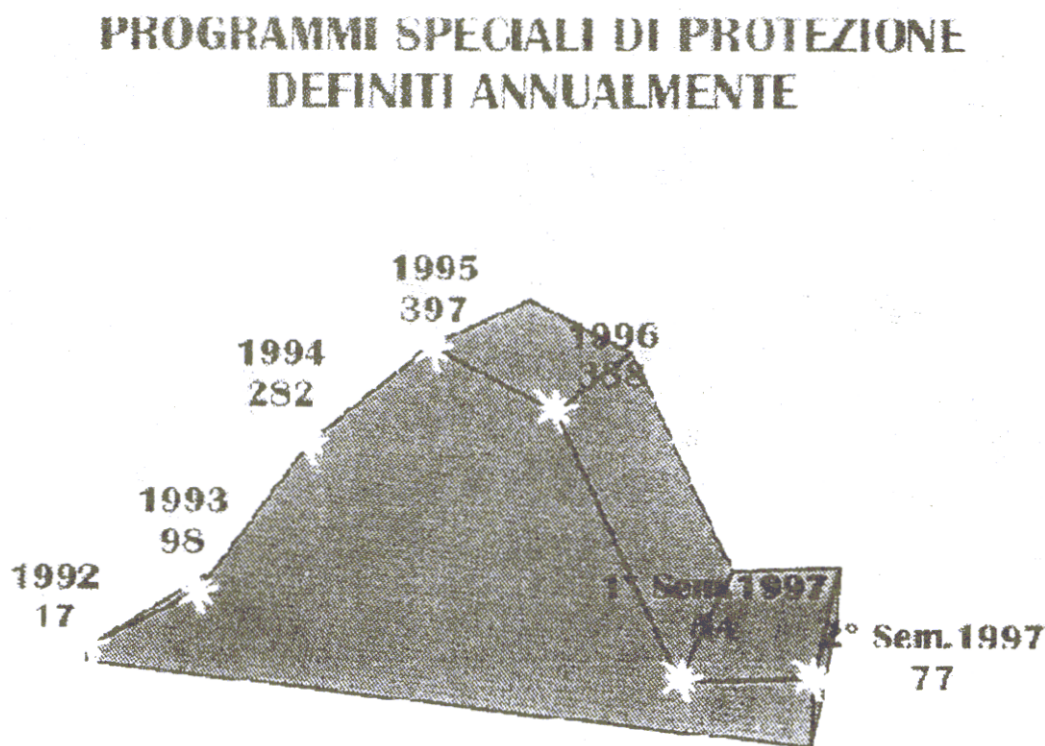
2) Le delibere della Commissione Centrale e le c.d. misure urgenti del Capo della Polizia

La Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione degli speciali programmi di protezione ha tenuto, nel semestre in esame, 25 riunioni.

Sono state 137 le proposte di definizione di programma di protezione sulle quali detto Collegio ha formalmente definito il procedimento: in 77 casi ha deciso di ammettere altrettanti collaboratori di giustizia allo speciale programma di protezione, mentre sono state 60 le delibere di rigetto.

Si conferma, quindi, il metodo di lavoro - in linea con quanto previsto dalla normativa di settore - che la Commissione Centrale ha adottato dall'estate del '96; esso, lungi dal disincentivare il fenomeno della collaborazione, consente di selezionare più adeguatamente le situazioni di effettivo e concreto pericolo.

Nel prosieguo della Relazione si avrà modo di riscontrare come l'impegno selettivo con cui la Commissione sta svolgendo il compito affidatole dal Legislatore si manifesti anche nell'attività di verifica dei programmi speciali di protezione; allorché, cioè, la norma impone di controllare la rispon-



za dello strumento tutorio-assistenziale eccezionale alle finalità perseguite dalla specifica normativa.

3) Gli altri numeri della protezione

Al 31 dicembre 1997 i collaboratori di giustizia sottoposti alle misure di protezione previste dalla Legge n. 82/1991 - sia quelle urgenti che quelle disposte con il programma speciale di protezione - sono 1084; con i familiari protetti - che ammontano a 4181 - il totale delle persone che compongono la "popolazione protetta" si attesta sulle 5265 unità.

In sei mesi il numero globale dei collaboratori di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione è diminuito di 7 unità, mentre quello dei familiari è sceso di 769 unità.

Si registrano due dati importanti.

Innanzitutto, si consolida il rapporto di 1 a 4 tra il numero dei collaboratori di giustizia e quello dei familiari "al seguito"; secondariamente, modificatosi in misura lieve il numero complessivo dei collaboratori di giustizia protetti, si è realizzato un sostanziale equilibrio tra nuovi ingressi e fuoriuscite dal programma di protezione, dato positivamente valutabile, ove si consideri la necessità che il sistema di protezione possa sempre funzionare sulla base di un adeguato *turnover*.

Dei 1084 collaboratori di giustizia protetti, quelli che provengono dalla criminalità sono 1028, mentre i testimoni di eventi criminosi, non provenienti dalla malavita, sono 56.

Nonostante l'attuale normativa non consenta di differenziare il trattamen-